



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

ANNO 2026

**SEZIONE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATA CON IL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

(LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190)

TRIENNIO 2026-2028



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

INDICE

1. PREMESSA: LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL SISTEMA DI PREVENZIONE IVI CONTEMPLATO	4
2. STORIA E NATURA GIURIDICA DI “ARAP Energia”	7
2.1 Struttura organizzativa	7
3. FINALITÀ DELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	8
3.1 Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza indicati nella Sezione speciale di prevenzione della corruzione	9
4. IL PNA 2022 E L'AGGIORNAMENTO 2023	10
4.1 IL PNA 2025.....	11
5. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	12
6. METODOLOGIA ADOPERATA PER LA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE	17
6.1 Analisi del contesto. Mappatura.....	18
6.1.1 Il contesto esterno in cui opera ARAP Energia	18
6.1.2 Il contesto interno. L'assetto organizzativo e le attività dell'Azienda	20
6.1.3 Identificazione delle Aree a rischio – Mappatura dei processi a rischio..	21
6.1.4 Individuazione dei processi all'interno delle Aree	23
6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE	23
6.2.1 Identificazione degli eventi di rischio	24
6.2.2 Analisi dei fattori abilitanti	24
6.2.3 Stima del livello di esposizione del rischio	24
6.2.4 Ponderazione del rischio	25
6.3 Trattamento del rischio: progettazione delle misure generali e specifiche	27
6.3.1 Adempimenti in materia di trasparenza. La Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2026-2028	29
6.3.2. Trasparenza e tutela dei dati personali	31
6.3.3 La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza	32



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

6.3.4 Obiettivi strategici: gestione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili.....	33
6.3.5 Accesso civico	33
6.3.6 Rotazione del personale o misure alternative	34
6.3.7 Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto di interesse	34
6.3.8 Inconferibilità/incompatibilità di incarichi.....	36
6.3.11 Incompatibilità specifiche per gli incarichi dirigenziali	39
6.3.12 La misura del c.d. pantouflage	41
6.3.13 Formazione	43
6.3.14 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione	44
6.3.15 Patti di integrità negli affidamenti.....	45
6.3.16 Monitoraggio.....	46
7. MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO SPECIFICHE	47
8. AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE	47
9. CRONOPROGRAMMA	48
10 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE.....	49



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

1. PREMESSA: LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL SISTEMA DI PREVENZIONE IVI CONTEMPLATO

La presente Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato anche “Sezione”) di Arap Energia S.r.l. (in seguito anche “ARAP Energia” oppure “Società” o “Azienda”) - triennio 2026 – 2028 - è stata redatta in conformità alle indicazioni fornite dalla L.190/ 2012 oltre che dal:

- Piano nazionale Anticorruzione (di seguito “PNA”) 2019 e dai relativi allegati.
- PNA 2022 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”) con Delibera n. 7 del 17.01.2023.
- Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2023 adottato con Delibera n. 605 dl 19 dicembre 2023;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2025 in fase di adozione.

L'aggiornamento 2023 del PNA 2022 è dedicato ai contratti pubblici la cui disciplina è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Ciò nonostante, come chiarito da ANAC, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici è ancora attuale: l'aggiornamento 2023, infatti, fornisce solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice. Dunque, le indicazioni dell'aggiornamento 2023 mirano a supportare gli enti interessati nel presidio dell'area dei contratti pubblici, attraverso misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, capaci di offrire una risposta efficace e proporzionata ai rischi corruttivi che possono emergere in questo ambito dell'azione amministrativa.

Per completezza si evidenzia invece, che l'aggiornamento 2024 al PNA 2022 non impatta sulla Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottata da ARAP Energia poiché fornisce indicazioni operative per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti.

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha introdotto un quadro organico di misure per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, ponendosi in

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

linea con la normativa internazionale che affianca alla repressione strategie preventive volte ad anticipare i fenomeni corruttivi. In attuazione della legge, con Delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, l'allora Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT), (oggi ANAC, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, che fornisce alle amministrazioni pubbliche indirizzi generali e linee guida per l'adozione di programmi interni di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione.

Detto obbligo, in particolare, spetta anche agli Enti pubblici economici, alle società a partecipazione pubblica ed ai soggetti a questi equiparati ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis L. 190/2012 introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il quale stabilisce che il Piano "costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", nonché a norma del medesimo art. 1, comma 60.

Il P.N.A. è stato successivamente aggiornato dall'ANAC con:

- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del "*Piano Nazionale Anticorruzione 2016*".
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva del "*Piano Nazionale Anticorruzione 2018*".
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del "*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*", col quale l'Autorità ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo.
- Delibera n. 7 del 1° gennaio 2023 di approvazione del PNA 2022.
- Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 di approvazione dell'aggiornamento 2023 del PNA.
- Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025 - Aggiornamento 2024 PNA 2022.

ARAP Energia, pertanto, tenuto conto della propria organizzazione e delle caratteristiche operative connesse all'assetto societario, ha inteso:

- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e quindi dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
- Nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione che sia anche Responsabile della Trasparenza.
- Adottare, come sezione del PTPC un Piano della Trasparenza.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- Adempiere agli obblighi di pubblicazione relativi all'organizzazione dell'Azienda, "in quanto compatibili" e alle attività svolte.
- Assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati, documenti e informazioni non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e alle attività svolte.

La Sezione integrata, da adottarsi mediante approvazione dell'Organo di Indirizzo Politico entro il 31 gennaio di ogni anno è stato predisposto ed aggiornato dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC), individuato in persona della Dott.ssa Eleonora D'Alberto, indicata anche quale Responsabile della Trasparenza (RT) conformemente alle previsioni normative in materia, le quali prevedono ormai che le due funzioni siano unificate nella stessa persona (art. 1, co. 7 L. 190/2012 sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. f), D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97).

Del resto, la stretta interconnessione tra la prevenzione della corruzione e la trasparenza emerge chiaramente dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento. In particolare:

- la versione originaria del D. Lgs. 33/2013, avente ad oggetto il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", pone come punto fermo quello della rilevanza del principio di trasparenza nell'ottica di garantire una buona amministrazione (art. 1, comma 2);
- con il D.lgs. 97/2016, la compenetrazione tra i due ambiti è corroborata dalla previsione – a fronte della soppressione esplicita di ogni riferimento al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – dell'obbligo da parte di ciascuna amministrazione di indicare, in "un'apposita sezione" del P.T.P.C., "*i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi*" delle disposizioni sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 (art. 10, co. 1).

Alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale deve essere concepito come uno strumento unitario e integrato, comprensivo sia delle misure di prevenzione della corruzione sia di quelle volte a garantire la trasparenza amministrativa, assumendo pertanto la denominazione di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

All'uopo, si rileva che il legislatore, con il D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), quale strumento di programmazione unitaria delle amministrazioni pubbliche, nel quale confluiscono, tra l'altro, i contenuti del P.T.P.C.T. per i soggetti tenuti alla sua adozione. Ciò posto, si evidenzia che ARAP Energia non rientra tra i soggetti obbligati all'adozione del PIAO ai sensi della normativa vigente; pertanto, continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, mediante l'adozione autonoma del P.T.P.C.T.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

2. STORIA E NATURA GIURIDICA DI “ARAP Energia”

La Società “ARAP Energia” ha ad oggetto:

- La produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia da fonti rinnovabili, nonché la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, comprese tutte le opere infrastrutturali ed accessorie.
- L’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

Per la realizzazione dei vari progetti, afferenti al proprio oggetto sociale, ARAP Energia si avvale di società veicolo.

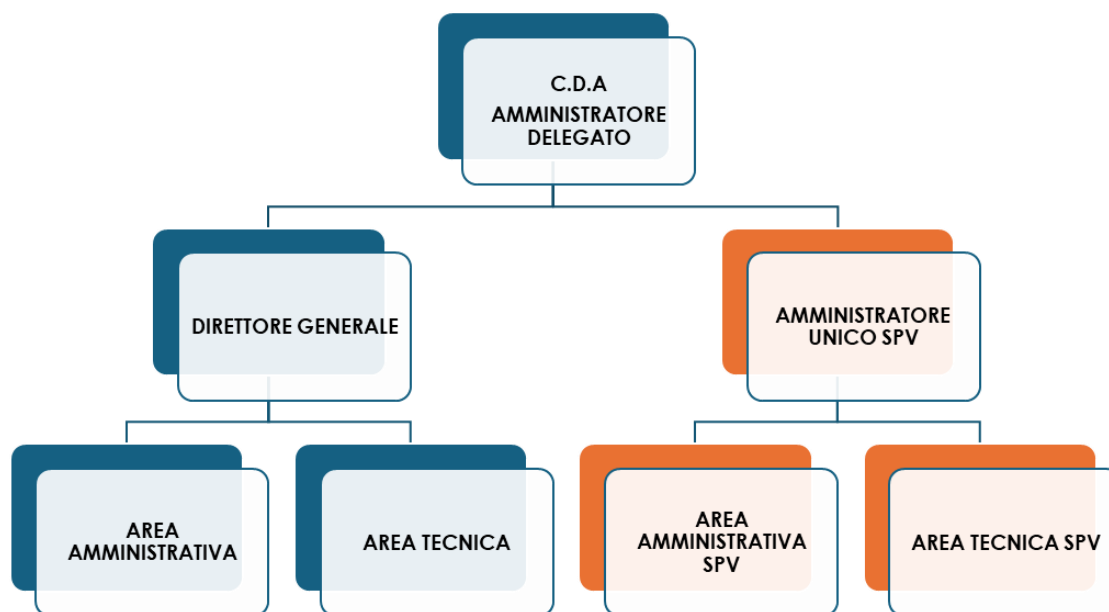
Inoltre, è stato concordato dai Soci, mediante apposite “Convenzioni per l’erogazione dei servizi”, quali dei servizi necessari al funzionamento di ARAP Energia saranno erogati da A.R.A.P. e quali da Blunova One S.r.l.

2.1 Struttura organizzativa

Organi di ARAP Energia sono il socio pubblico, A.R.A.P. (che detiene il 51% del capitale) ed il socio privato, Blunova One S.r.l., il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e l’organo di controllo, costituito da un Sindaco.

Il sistema di *governance* dell’Azienda è illustrato nel relativo organigramma di seguito riportato, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che ne caratterizzano la struttura operativa.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028



3. FINALITÀ DELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Sezione Speciale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ARAP Energia – triennio 2026-2028 – rappresenta il primo atto di pianificazione organica dell'Azienda in materia ed è stata predisposta in coerenza con il quadro normativo vigente e con gli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Inoltre, l'elaborazione della Sezione riflette le caratteristiche della struttura amministrativa dell'Azienda. La Sezione, pertanto, è destinata ai dipendenti e ai collaboratori e verrà resa pubblica per tutti gli stakeholder interni ed esterni.

Nell'elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2026-2028 si è tenuto conto di 4 fattori che influenzano le scelte di un'Azienda:

- la *mission* istituzionale dell'Azienda;
- la sua struttura organizzativa e l'articolazione funzionale;
- la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di gestione del rischio;
- le modalità di effettuazione del monitoraggio.

Venendo alle finalità del presente documento, esso risponde alle seguenti esigenze:

- 1) Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- 2) Prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.
- 3) Prevedere obblighi di informazione nei confronti del soggetto chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle norme anticorruzione.
- 4) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
- 5) Monitorare i rapporti tra l'ARAP Energia e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati da procedimenti di qualunque genere.
- 6) Individuare specifici obblighi di trasparenza.

Tutto ciò allo scopo di conseguire gli obiettivi proposti dalla normativa anticorruzione, vale a dire:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

3.1 Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza indicati nella Sezione speciale di prevenzione della corruzione

L'Organo di indirizzo politico fissa gli obiettivi strategici che l'Azienda deve perseguire in ottica di prevenzione della corruzione. Tali obiettivi sono delineati alla luce delle peculiarità dell'Amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio sul Piano.

ARAP Energia persegue i seguenti obiettivi strategici:

- 1) Promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice.
- 2) Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, interni ed esterni.
- 3) Incremento dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
- 4) Costante aggiornamento dei contenuti presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- 5) Consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT.
- 6) Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione riguardo alle aree più sensibili.

4. IL PNA 2022 E L'AGGIORNAMENTO 2023

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 è volto a rafforzare l'integrità pubblica e a programmare efficaci misure di prevenzione della corruzione, conciliandole con le esigenze di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa. Esso si inserisce in un contesto caratterizzato dalle riforme connesse all'attuazione del PNRR, che comportano un significativo coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, in particolare nel settore dei contratti pubblici, ambito nel quale risulta centrale il ruolo dell'ANAC.

Nel medesimo quadro normativo si colloca l'introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), previsto dal D.L. n. 80/2021, che accorpa in un unico documento la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le amministrazioni obbligate, mentre gli enti non soggetti al PIAO, come nel caso di ARAP Energia, continuano ad adottare i Piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2022, adottato ai sensi della L. n. 190/2012, costituisce un atto di indirizzo triennale ed è articolato in una parte generale, dedicata al supporto ai RPCT e alle amministrazioni nella pianificazione delle misure anticorruzione e di trasparenza, e in una parte speciale, focalizzata sulle deroghe in materia di contratti pubblici introdotte per far fronte alle esigenze emergenziali e di attuazione del PNRR.

Il Piano è stato aggiornato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, con un focus specifico sui contratti pubblici alla luce del nuovo Codice di cui al D.lgs. n. 36/2023; tale aggiornamento fornisce limitati chiarimenti e integrazioni rispetto alle previsioni del PNA 2022.

L'Autorità precisa che:

- 1. si applica il PNA 2022 a tutti i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023, ivi inclusi i contratti PNRR;*
- 2. si applica il PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, limitatamente alle specifiche disposizioni di cui alle norme transitorie e di coordinamento previste dalla parte III del nuovo codice (dall'art. 224 all'art. 229);*
- 3. si applica il PNA 2022 ai contratti PNRR con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, con l'eccezione degli istituti non regolati dal D.l. n. 77/2021 e normati dal nuovo codice (ad esempio, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti), per i quali si applica il presente Aggiornamento 2023;*
- 4. si applica l'Aggiornamento 2023 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, tranne quelli di cui ai precedenti punti 2 e 3.*



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2026 – 2028

L'aggiornamento 2023 al PNA si è reso necessario a seguito delle rilevanti innovazioni normative intervenute nel 2023 in materia di contratti pubblici, in particolare con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023, nonché con la conferma di alcune disposizioni derogatorie previste dai D.L. n. 76/2020 e n. 77/2021. Tali interventi hanno delineato un nuovo quadro di riferimento normativo, articolato in tre regimi:

- procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. "procedimenti in corso", disciplinate dal vecchio codice (art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023);
- procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo codice;
- procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel D.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Con riferimento a tali procedure, l'ANAC ha fornito specifiche indicazioni sui regimi di trasparenza applicabili, in funzione della data di pubblicazione degli atti e dello stato di esecuzione dei contratti al 31 dicembre 2023.

Tra le principali novità introdotte dal D.lgs. n. 36/2023 si segnalano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, operativa dal 1° gennaio 2024, e il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Particolarmente rilevante è inoltre l'introduzione di nuovi principi generali, quali quelli del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, che valorizzano concorrenza e trasparenza come strumenti funzionali al raggiungimento dell'efficienza e della massima apertura del mercato negli affidamenti pubblici.

4.1 IL PNA 2025

Il PNA 2025 si articola in una Parte generale, dedicata ai profili di interoperabilità tra le Sezioni/Sottosezioni del PIAO e con indicazioni operative per superare le criticità riscontrate dall'analisi dei piani e dall'attività consultiva e 3 diversi approfondimenti di Parte speciale:

- il primo riguarda i contratti pubblici, ove sono state esaminate alcune delle fattispecie interessate dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024 al Codice dei Contratti Pubblici;
- il secondo riguarda le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e le principali novità;
- l'ultimo è dedicato alla trasparenza.

Anac ha, quindi, inteso supportare le amministrazioni nella corretta implementazione della sezione "Amministrazione Trasparente" nei siti istituzionali, quale preconditione per garantire la trasparenza e rendere accessibili le informazioni ai cittadini.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

5. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Coerentemente a quanto previsto dalla normativa in materia, la presente Sezione individua i diversi soggetti cui, a diverso titolo e con modalità e poteri differenti, è affidata la responsabilità di garantire l'efficace attuazione delle politiche anticorruzione nella gestione della Società.

Di seguito si indicano le figure che partecipano attivamente a siffatto processo, definite sulla scorta di quanto previsto dal P.N.A. e tenuto conto della natura e della organizzazione di ARAP Energia.

A. L'Organo di indirizzo politico

L'Art. 1, comma 8, della L. 190/2012 – così come sostituito dal D. Lgs. 97/2016 – stabilisce che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.”*

Secondo quanto previsto dallo Statuto l'organo di indirizzo politico dell'Azienda è il Consiglio di Amministrazione cui compete l'adozione, ed il successivo aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno della Sezione Speciale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

B. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Altro soggetto fondamentale nella gestione delle strategie di contrasto alla corruzione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), figura prevista sin dalla prima emanazione della Legge 190/2012 ed interessata – da ultimo ed in modo significativo – dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016.

La nuova disciplina – volta ad omogeneizzare le materie dell'anticorruzione e della trasparenza – ha inteso riunire in capo ad un solo soggetto le funzioni di RPC e quelle di Responsabile della Trasparenza (RT), oggi definito Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito anche *RPCT*). Ciò anche al fine di rafforzare siffatti ruoli, mediante attribuzione all'unico responsabile di poteri e facoltà adeguati a garantirne un'azione, oltre che effettiva, efficace.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Quanto all'individuazione del RPCT, l'art. 1, co. 7, della L. 190/2012 modificato stabilisce che *“l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...”* (41, co. 1, lett. f, D. Lgs. 97/2016).

In ARAP Energia la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è stata affidata alla Dott.ssa Eleonora D'Alberto.

L'incarico di RPCT nelle società in controllo pubblico deve essere affidato, di norma, a un dirigente di ruolo in possesso di un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, nonché di autonomia valutativa e di competenze qualificate tali da garantire l'effettivo svolgimento del ruolo. Le linee guida ANAC precisano tuttavia che, in circostanze eccezionali, tale incarico può essere attribuito anche a un amministratore, purché privo di deleghe gestionali. Nel caso di specie, si prende atto che la società è attualmente priva di personale dipendente e che lo svolgimento delle attività è assicurato mediante il ricorso al personale dei due soci, sulla base di apposite convenzioni per l'erogazione dei servizi. Alla luce di tale assetto organizzativo, risultano pertanto integrate le condizioni eccezionali che consentono di individuare l'RPCT in un soggetto diverso da un dirigente di ruolo, nel rispetto delle indicazioni ANAC e garantendo comunque l'assenza di deleghe gestionali, l'autonomia valutativa e il possesso dei requisiti di competenza e integrità necessari per l'efficace esercizio dell'incarico.

Al RPCT sono affidati specifici compiti nelle due materie di riferimento, come specificato e ribadito dall'Allegato n. 3 del PNA 2019 e dell'Allegato n. 3 del PNA 2022.

In particolare, per quel che concerne la prevenzione della corruzione:

- L'art 1, co. 8, L. 190/2012 e s.m.i. stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- L'art 1, co. 7, L. 190/2012 e s.m.i. stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'OIV le *“disfunzioni”* (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- L'art. 1, co. 9, lett. c), L. 190/2012 e s.m.i. dispone che il PTPC preveda *“obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano”*, con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- L'art 1, co. 10, L. 190/2012 e s.m.i. stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

- L'art. 1, co. 14, L. 190/2012 e s.m.i. stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- L'art. 43, D.lgs. 33/2013 e s.m.i. assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto *“un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*.
- L'art. 5, co. 7, D.lgs. 33/2013 e s.m.i. attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: *“Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”*.
- L'art. 5, co. 10, D.lgs. 33/2013 e s.m.i. precisa poi che, nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del D.lgs. 33/2013.
- L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

- L'art. 1, co. 9, lett. c), L. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

I rapporti con l'organo di indirizzo politico

- L'art. 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”*.
- Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.
- L'art. 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.
- La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che *“l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*.

I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

- L'art. 43, d.lgs. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetti il *“controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*.
- L'art. 15, d.lgs. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnali i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
- La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012).



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.
- L'art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

- Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013).

C. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Il RASA è il soggetto incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 33-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed individuato dal P.N.A. 2016/2018 approvato con delibera n. 831 del 2016 come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione (par. 5.2 pag. 21 lett. e) P.N.A. 2016 – 2018).

D. I Dirigenti

I Dirigenti, in virtù delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, relativamente alla propria area di competenza, sono tenuti al monitoraggio dei processi esposti al rischio di corruzione, e a segnalare al RPCT possibili fenomeni corruttivi, nonché ad individuare i dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui alla presente sezione.

Attualmente ARAP Energia non ha figure dirigenziali.

E. Tutti i dipendenti

I dipendenti dell'Azienda sono destinatari di specifici doveri ed in particolare:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012).



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- segnalano le situazioni di illecito al RPCT;
- osservano il Codice di comportamento dell'Azienda e verificano le ipotesi di violazione alle sue disposizioni.

Attualmente, ARAP Energia non ha dipendenti.

F. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda

Tutti coloro i quali prestano la propria attività di collaborazione nei confronti dell'Azienda:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.
- segnalano le situazioni di illecito.

Tutti coloro che partecipano, a vario titolo, alle attività dell'Azienda sono tenuti a conoscere i contenuti della Sezione Anticorruzione.

La Sezione, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, sarà pertanto adeguatamente pubblicizzata dall'Azienda mediante pubblicazione sul sito istituzionale e attraverso idonee forme di comunicazione rivolte ai soggetti che, a qualsiasi titolo, operano o collaborano con l'Ente.

La conoscenza del P.T.P.C.T. e dei suoi contenuti sarà assicurata, in particolare, attraverso:

- iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rivolte ai soggetti che operano per conto dell'Azienda;
- specifiche comunicazioni, anche in relazione alle eventuali segnalazioni di illecito che dovessero pervenire agli organi competenti.

6. METODOLOGIA ADOPERATA PER LA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE

In aderenza alla funzione preventiva dei rischi che la normativa di riferimento gli riconosce, la Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, deve definire un sistema di gestione del rischio corruttivo all'interno di una pubblica amministrazione o di un soggetto a questa equiparato.

In tal senso, appaiono utili le indicazioni fornite dall'Allegato1 del P.N.A. 2019 “*INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI*” relative alla progettazione e alla realizzazione del sistema di gestione del rischio corruttivo.

L'ANAC fornisce un riepilogo delle fasi attraverso le quali deve attuarsi il piano di gestione del rischio corruttivo identificandole nelle seguenti:



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

a) **Analisi del contesto (c.d. mappatura)**, a sua volta suddiviso in:

1. Contesto esterno;
2. Contesto interno;

b) **Valutazione del rischio** che si articola in:

1. Identificazione del rischio;
2. Analisi del rischio;
3. Ponderazione del rischio;

c) **Trattamento del rischio** che implica:

1. L'identificazione delle misure;
2. La programmazione delle stesse.

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Sulla scorta di siffatti criteri ARAP Energia ha inteso implementare, conformemente alle prescrizioni normative, la propria Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

6.1 Analisi del contesto. Mappatura

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'Azienda acquisisce le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

6.1.1 Il contesto esterno in cui opera ARAP Energia

L'analisi del contesto esterno è una fase preliminare essenziale della strategia di prevenzione della corruzione, finalizzata a valutare come le caratteristiche strutturali, sociali ed economiche dell'ambiente in cui opera l'Azienda possano incidere sul rischio corruttivo e sull'efficacia delle misure di prevenzione. Essa consente di considerare, oltre ai profili interni, anche le dinamiche territoriali o settoriali e le relazioni con gli stakeholder che possono influenzare l'attività aziendale.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Nel caso di specie, l'analisi ha riguardato il contesto esterno all'Azienda, con riferimento all'ambito geografico di operatività individuato nella Regione Abruzzo. Tale contesto assume particolare rilevanza in quanto gli studi sulla criminalità organizzata evidenziano come la corruzione rappresenti uno strumento ricorrente di azione delle organizzazioni criminali.¹ Ne

¹ Nella **relazione del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale – Servizio analisi criminale (maggio 2024)** si legge che *“Con riferimento all'Italia la corruzione è, infatti, sovente percepita come talvolta presente nei gangli della struttura burocratica del Paese.*

D'altro canto, pur non potendo essere disconosciuta la rilevanza di alcune evidenze investigative e giudiziarie, gli elementi informativi tratti dalle banche dati non restituiscono un quadro altrettanto significativo.

Entrambi i punti di vista appaiono, tuttavia, non definitivi e potenzialmente fuorvianti. A condizionare in modo negativo la percezione per il nostro Paese concorrono vari fattori. Tra questi:

- *la complessità di molte procedure burocratiche;*
- *la ricorrente narrazione relativa alla percezione di inefficienza dell'amministrazione pubblica;*
- *la coscienza dell'esistenza in taluni contesti del fenomeno mafioso (con il suo portato di pratiche corruttive che si associano alla violenza ed al condizionamento) spesso presente anche all'estero, ma ivi sottovalutato perché non riconosciuto o qualificato giuridicamente.*

Da ciò consegue che la reputazione dell'Italia, con riferimento agli indici di corruzione percepita, non appare talvolta favorevole, con le evidenti conseguenze negative anche sotto il profilo dell'attrattività per gli investimenti.

Ne costituisce recente conferma, tra l'altro, la graduatoria stilata da “Transparency International” che, nel rapporto sulla “Corruzione percepita” nel 2023⁴, colloca l'Italia al 42° posto nella graduatoria stilata per 180 Paesi, con il punteggio di 56 che resta al di sotto della media UE, attestata a 65. Al riguardo occorre, tuttavia, rammentare che tale graduatoria, che pure ha il merito di attirare l'attenzione sul fenomeno, si basa, appunto, su un “indice di percezione della corruzione” che è, quindi, influenzato da fattori – non quantificabili – di valutazione soggettiva.

All'opposto, è certamente possibile argomentare che in Italia:

- *il sistema di contrasto si basa sull'obbligatorietà dell'azione penale, sull'indipendenza della magistratura e sull'autonomia del pubblico ministero. Esistono, inoltre, specifiche norme deputate al contrasto della criminalità mafiosa nonché Organi ed organismi, specializzati, deputati ad applicarle negli ambiti giudiziario, investigativo ed amministrativo;*
- *il tema del contrasto alla corruzione è da molti anni alla costante attenzione della politica e dell'opinione pubblica;*
- *nell'ultimo decennio alcuni interventi legislativi hanno ulteriormente inciso sulle strategie di lotta alla corruzione, in chiave sia preventiva che repressiva.*

Secondo quanto riportato, inoltre, nella **Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento** riguardante **“l'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia” nell'anno 2024**, emerge che *“.....L'Abruzzo si caratterizza per l'assenza di fenomeni mafiosi autoctoni. Tuttavia, la prossimità ad aree connotate dalla storica presenza della criminalità organizzata, segnatamente la Puglia e la Campania, espone la Regione all'influenza di organizzazioni malavitose provenienti da tali territori.*

Nell'area appenninica interna proseguono le opere di ricostruzione pubbliche e private in seguito agli eventi sismici avvenuti nel 2009 e nel 2016/2017. Al riguardo, le risorse finanziarie stanziare per tali esigenze costituiscono ancora oggi potenziali obiettivi per le mire di organizzazioni criminali capaci di infiltrare l'economia legale. Parimenti, risultano appetibili i fondi pubblici erogati in altri settori, tra cui l'agricoltura, la zootecnia e il turismo, particolarmente importanti per la Regione.

A tal proposito, in tutta la regione resta alta l'attenzione istituzionale da parte delle Prefetture nel monitoraggio sul rischio di infiltrazioni criminali a tutela dell'economia legale. I settori agricolo e zootecnico negli anni passati sono stati interessati da indagini e da provvedimenti interdittivi antimafia adottati dalle locali Prefetture, dai quali sarebbe emersa



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

conseguire la necessità di mantenere elevata l'attenzione e di rafforzare le misure di prevenzione del rischio corruttivo in relazione all'ambiente in cui opera l'Azienda.

I dati esaminati, pertanto, sottolineano la particolare attenzione che merita il contesto in cui opera ARAP Energia che induce, di per sé, inevitabilmente ad innalzare il livello di prevenzione del relativo rischio.

6.1.2 Il contesto interno. L'assetto organizzativo e le attività dell'Azienda

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Organi di ARAP Energia sono il socio pubblico, A.R.A.P. (che detiene il 51% del capitale) ed il socio privato, la Blunova One S.r.l., il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'organo di controllo, costituito da un Sindaco.

Mentre, la struttura operativa è articolata in **due Aree organizzative**:

- 1. Area Amministrativa;**
- 2. Area Tecnica.**

Circa l'assetto organizzativo è opportuno rilevare che in sede di costituzione i soci hanno sottoscritto Patti Parasociali in base ai quali, tra le altre cose, è stato stabilito che *“i soci, su richiesta dell'Amministratore Delegato, possono consentire l'utilizzo di proprio personale dipendente alla Società, anche attraverso appositi contratti di servizi con società appartenenti ai medesimi gruppi societari dei soci, la quale si farà carico degli elementi integrativi e/o premiali a favore di tali dipendenti in caso di situazioni di doppio incarico”*. Tali servizi sono stati inizialmente definiti nel documento “Budget Devex” allegato ai Patti Parasociali e, successivamente, i Soci hanno concordato che alcuni di essi siano erogati direttamente da ARAP e da Blunova One S.r.l., in ragione delle competenze maturate e delle economie di scala.

l'elevata esposizione di tale contesto al rischio di infiltrazione mafiosa da parte di organizzazioni criminali, specie pugliesi.”

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Considerato che la Società non dispone né prevede di dotarsi di personale dipendente, l'operatività è basata su una costante sinergia con le strutture dei soci fondatori, secondo le indicazioni dell'Amministratore Delegato. Questo modello organizzativo è attuato mediante apposite convenzioni per l'erogazione dei servizi, facendo riferimento alle attività e ai corrispettivi previsionali indicati nel Budget Devex biennale.

6.1.3 Identificazione delle Aree a rischio – Mappatura dei processi a rischio

L'analisi del contesto interno si concentra principalmente, oltre che sulla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, sulla mappatura dei processi, intesa come individuazione e analisi dei processi organizzativi al fine di identificare le aree potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Dopo aver delineato la struttura generale dell'Azienda, si è proceduto all'individuazione delle aree e dei processi a rischio, scomponendo ciascun processo nelle principali attività, in attuazione del principio di flessibilità.

L'attività di mappatura ha consentito di censire le aree aziendali in cui, in via potenziale, possono manifestarsi fenomeni di cattiva amministrazione, prendendo a riferimento l'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012 e le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del PNA 2019.

Esse sono identificate nei procedimenti di:

- Autorizzazione o concessione.
- Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 36/2023, e successive modifiche ed integrazioni.
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Tali indicazioni, dal canto loro, sono state recepite dal P.N.A. il quale, prendendo spunto dall'appena richiamata norma dell'art. 1, comma 16 L. 190/2012, ha definito delle macroaree che devono essere obbligatoriamente sottoposte al vaglio di ciascuna Amministrazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.T. (cfr. tabella 3 – Elenco delle principali aree a rischio contenuta nell'All. 1 al PNA 2019)

Si tratta, in particolare, degli ambiti riportati nella tabella che segue.

AREE A RISCHIO GENERALI				
AREA	Provvedimenti	ampliativi	della	sfera
	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013,			

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

	giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
AREA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
AREA	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
AREA	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione progressione del personale)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
AREA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Premesso ciò, con riguardo alla specifica realtà di ARAP Energia si è dovuto stabilire quali delle suddette aree siano effettivamente rinvenibili nel contesto dell'Azienda e delle sue attività e se vi siano altri settori, non contemplati nelle previsioni normative succitate ma altrettanto rilevanti nell'ottica dei rischi corruttivi ascrivibili all'Azienda, che vanno necessariamente identificati nell'ottica della presente Sezione.

Tenuto conto delle connotazioni organizzativo-funzionali dell'Azienda, oggetto di autovalutazione da parte del RPCT, oltreché della *mission* aziendale si è, dunque, ricavato che nell'architettura di quest'ultimo sono senz'altro rintracciabili le aree:

- **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.**



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- **Incarichi e nomine.**
- **Affari legali e contenzioso.**
- **Contratti pubblici.**

6.1.4 Individuazione dei processi all'interno delle Aree

La successiva fase dell'attività di mappatura si è caratterizzata per la definizione, all'interno di ciascuna delle Aree di rischio innanzi individuate, dei processi tipici che le caratterizzano e che – nell'ottica del Piano Anticorruzione – rappresentano il contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio potenziale di corruzione.

Occorre a questo proposito chiarire il concetto di processo secondo l'impostazione del P.N.A.

Per processo si intende *“una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”* (Allegato 1 al PNA 2019, p.14).

Quanto alla mappatura, essa consiste – con riferimento a tale specifico step – *“nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase”*.

I processi dell'Azienda sono stati circoscritti analizzando le attribuzioni ed i procedimenti di competenza di ARAP Energia e coinvolgendo i referenti delle Aree cui gli stessi afferiscono.

L'obiettivo è stato quello di raccogliere le seguenti informazioni:

- a) Area di riferimento.
- b) Processo e relative fasi.
- c) Descrizione attività.
- d) Servizi interessati al processo/Responsabili del processo.

I risultati dell'attività di mappatura dei processi sono compendati nell'Allegato 2 della presente Sezione Speciale.

6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- 1) Identificazione degli eventi rischiosi.
- 2) Analisi del rischio.
- 3) Ponderazione del rischio.

Preme sottolineare al riguardo che nell'identificazione delle aree di rischio, per ciascun processo/attività considerati “*sensibili*”, sono stati evidenziati sia i possibili rischi di commissione di illeciti contro la Pubblica Amministrazione, sia le situazioni che possono dar luogo a comportamenti i quali, ancorché non rilevanti penalmente, sono espressione di cattiva amministrazione.

6.2.1 Identificazione degli eventi di rischio

L'identificazione del rischio o, meglio, degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'identificazione degli eventi di rischio è consistita nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. Essi sono stati riferiti a ciascuna fase del processo e sono riportati nell'Allegato 2 della presente sezione.

6.2.2 Analisi dei fattori abilitanti

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

6.2.3 Stima del livello di esposizione del rischio

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è fondamentale per individuare i processi e le singole attività su cui concentrare l'attenzione, sia ai fini della progettazione o del rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT. L'analisi ha l'obiettivo di stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun processo o attività individuata nella fase di mappatura.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Il PNA 2019, confermato dal PNA 2022, raccomanda l'adozione di un approccio qualitativo, basato su valutazioni motivate espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, sui principali criteri di rischio. Tale approccio ha sostituito le metodologie precedenti, come quella descritta nell'Allegato 5 del PNA 2013-2016, diventando il riferimento unico per la predisposizione dei PTPCT. L'analisi deve sempre essere condotta con prudenza, evitando di sottostimare il rischio.

I criteri suggeriti dall'ANAC per la valutazione dell'esposizione al rischio includono:

- livello di interesse esterno: maggiore rilevanza di interessi e benefici per i destinatari del processo comporta un aumento del rischio;
- precedenti episodi corruttivi verificatisi nel processo o nell'attività esaminata;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale contribuisce a ridurre il rischio;
- grado di attuazione delle misure di trattamento già presenti.

La raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sugli indicatori deve essere coordinata dal RPCT e supportata da evidenze oggettive, come informazioni su procedimenti giudiziari o disciplinari, segnalazioni ricevute tramite il canale di whistleblowing e altre fonti rilevanti.

Per ciascun processo o attività, ogni criterio viene misurato utilizzando una scala ordinale (basso, medio, critico), adeguatamente motivata alla luce dei dati raccolti. La misurazione dei singoli indicatori consente quindi di elaborare una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio, utilizzando la stessa scala di misura, che guiderà la definizione delle priorità e delle misure di prevenzione da adottare.

6.2.4 Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di *«agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione»*.

Tale fase ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Nel definire le azioni da intraprendere si dovrà tener conto *in primis* delle misure già attuate e valutare come migliorare quelli già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli.

La metodologia di valutazione del rischio proposta, si basa sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000:2010 “*Gestione del rischio - Principi e linee guida*” e nelle “*Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione*” elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata “*Patto mondiale delle Nazioni Unite*” (*United Nations Global Compact*).

È evidente che l'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'amministrazione costituisce un fondamentale prerequisito per un'efficace attività di contrasto della corruzione.

Per quantificare il rischio, si procede ad incrociare due indicatori:

- la probabilità che un determinato evento si concretizzi;
- l'impatto, ossia le conseguenze dannose che ne deriverebbero in capo all'Azienda.

Il valore finale si calcola utilizzando la seguente formula:

$$\textbf{Rischio} = \textbf{Probabilità} \times \textbf{Impatto}$$

- 1) la **probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura **oggettiva** (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura **soggettiva**, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;
- 2) **l'impatto** viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:
 - sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
 - sugli *stakeholders* (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori (probabilità ed impatto), mentre il fattore “probabilità” è stato declinato in una scala crescente di 5 valori (molto bassa, bassa, media, alta, altissima), il fattore “impatto”, proprio al fine di assumere una posizione di massima prudenza, è stato

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

declinato in due valori soltanto: “alto” e “altissimo”, sulla base della presunzione che qualunque evento di natura corruttiva avrebbe per ARAP Energia un impatto cruciale.

Il prodotto derivante da questi due fattori ha avuto, come possibile esito, soltanto tre valori di rischio: “**medio**”, “**alto**” e “**altissimo**”, che sono tutti valori che richiedono un adeguato – seppur differenziato - trattamento in termini di mitigazione del rischio, con idonee misure preventive.

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio.

IMPATTO	ALTO	ALTISSIMO
PROBABILITÀ		
ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO

La probabilità e l'impatto costituiscono “*indicatori di sintesi*”, caratterizzati da flessibilità e pluralità delle fonti informative di supporto. Gli stessi assumono contenuti più o meno diversi in riferimento ai singoli eventi corruttivi, favorendo una valutazione complessiva dei dati a disposizione.

In riferimento alla valutazione complessiva del rischio di corruzione, il PNA 2019 raccomanda di ispirarsi nella ponderazione del rischio al criterio di “*prudenza*”, volto anche ad evitare una sua sottostima.

Un esame non improntato a tale criterio, infatti, comporta l'esclusione dal trattamento del rischio, e, quindi, dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi. Al contrario, è necessario utilizzare tale criterio della prudenza e sottoporre al trattamento del rischio un ampio numero di processi.

6.3 Trattamento del rischio: progettazione delle misure generali e specifiche

La fase di trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

rischiosi. In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili – **All. 1 al P.N.A. del 2019, pag. 38**).

Dunque, l'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai principi di:

- neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Nel citato Allegato 1 al P.N.A 2019, si fa riferimento a due tipologie di misure:

- a) **“misure generali”** *“che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o Ente”*;
- b) **“misure specifiche”** *“che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio”*.

Fondamentale la precisazione dell'Autorità che *“l'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il “cuore” del PTPCT”*.

Pertanto, la presente Sezione Anticorruzione ha inteso implementare – nel contesto dell'Azienda ed in relazione ai rischi individuati in sede di mappatura ed analisi – sia misure generali che specifiche.

Le prime sono descritte nei paragrafi che seguono, le seconde riportate nella mappatura dei rischi (Allegato 2). La loro previsione ha anche contemplato l'indicazione dei responsabili della relativa attuazione e la tempistica con la quale le stesse verranno rese operative.

Per completezza, si precisa che ARAP Energia ha adottato le seguenti misure specifiche meglio declinate nella mappatura dei rischi corruttivi, alla quale si rimanda per la consultazione delle singole misure:

- 1) Misure di controllo.
- 2) Misure di trasparenza.
- 3) Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.
- 4) Misure di regolamentazione.
- 5) Misure di semplificazione.
- 6) Misure di formazione.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- 7) Misure di sensibilizzazione e partecipazione.
- 8) Misure di segnalazione.
- 9) Misure di disciplina del conflitto di interessi.

Particolare attenzione è riservata all'*assessment* delle misure specifiche al fine di verificarne la concreta attuazione in occasione dello svolgimento delle varie attività a rischio. A tal riguardo, sono stati definiti degli indicatori di monitoraggio *ad hoc* utili a valutare il livello di attuazione delle singole misure specifiche implementate dall'Azienda (si rimanda alla mappatura dei rischi corruttivi che contiene l'elenco di tali indicatori).

6.3.1 Adempimenti in materia di trasparenza. La Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2026-2028

Il d.lgs. 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016, ha ampliato la nozione di trasparenza, definendola come «accessibilità totale dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni» per tutelare i diritti dei cittadini, favorire la partecipazione e il controllo sull'azione amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche. La trasparenza è considerata strumento di buona amministrazione, prevenzione della corruzione, promozione dell'integrità e della legalità, e garante dei diritti civili, politici e sociali.

Il legislatore riconosce che essa contribuisce all'attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, efficienza, integrità e lealtà (artt. 1 e 97 Cost.) e alla realizzazione di un'amministrazione aperta e partecipativa. La Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della trasparenza come principio-argine alla corruzione e la sua finalità di tutelare i cittadini e promuovere la partecipazione (C. Cost. sentenza n. 20/2019).

Per essere efficace, la trasparenza richiede informazioni di qualità, secondo i criteri dell'art. 6 d.lgs. 33/2013: integrità, aggiornamento costante, completezza, tempestività, semplicità, comprensibilità, omogeneità, accessibilità, conformità agli originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Infine, gli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici sono stati aggiornati con il nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023).

Più precisamente, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice prevede che:

- le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" con il seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."
- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) si applicavano fino al 31 dicembre 2023;
- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

Al fine di precisare meglio gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024, ANAC ha emanato le seguenti Delibere:

1. n. 261 del 20 giugno 2023 recante "*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale*". Il documento individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;
2. n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante "*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato*



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

1)”. La delibera individua gli effetti dell’art. 37 del decreto trasparenza e dell’art. 28 del Codice.

Dunque, in definitiva, alla luce delle disposizioni vigenti, la trasparenza dei contratti pubblici è materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

- 1) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.
- 2) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.
- 3) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024.

6.3.2. Trasparenza e tutela dei dati personali

La Corte Costituzionale (n. 20/2019) ha riconosciuto che il diritto alla riservatezza dei dati personali e il diritto dei cittadini all’accesso ai dati pubblici sono entrambi tutelati dalla Costituzione e dal diritto europeo, richiedendo un bilanciamento tramite il principio di proporzionalità. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 101/2018 hanno consolidato la disciplina sulla protezione dei dati, stabilendo che il trattamento di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni è consentito solo se previsto da legge o regolamento.

Le pubbliche amministrazioni devono quindi verificare, prima di pubblicare dati contenenti informazioni personali, che esista un presupposto normativo. La pubblicazione deve rispettare i principi del GDPR: liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

In particolare:

- I dati pubblicati devono essere adeguati, pertinenti e limitati alle finalità di trasparenza.
- I dati inesatti devono essere rettificati o cancellati tempestivamente.
- L’art. 7-bis d.lgs. 33/2013 prevede che, quando la legge impone la pubblicazione, i dati personali non pertinenti o sensibili siano resistiti o anonimizzati.
- L’art. 6 d.lgs. 33/2013 richiede che le informazioni siano complete, aggiornate, accurate e adeguate.

In sintesi, la trasparenza amministrativa ha rilevanza costituzionale, ma la pubblicazione dei dati personali deve essere sempre bilanciata con il diritto alla privacy, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione.

6.3.3 La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza

Con la legge 190/2012, la trasparenza amministrativa diventa uno strumento chiave per prevenire corruzione e cattiva amministrazione (art. 1, co. 36). Il d.lgs. 97/2016 integra il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, creando un unico documento chiamato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT include una sezione dedicata alla trasparenza, che organizza i flussi informativi per individuare, elaborare, trasmettere e pubblicare i dati. Deve indicare i nominativi dei responsabili degli uffici incaricati di ciascuna fase, garantendo un flusso tempestivo e regolare delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013).

Il tutto è riportato nella tabella “**Adempimenti in materia di Trasparenza**” di cui all’**Allegato n. 3** del presente documento.

Inoltre, come si legge nel PNA 2025 *il legislatore ha richiesto a tutti i soggetti tenuti all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di creare all'interno della home page dei propri siti istituzionali una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” ove pubblicare i dati, i documenti e le informazioni richieste per legge.*

ARAP Energia pertanto ha implementato la sezione “*Amministrazione Trasparente*” consultabile all'indirizzo web <https://arapenergia.portaletrasparenza.net/> i cui contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare, in quanto compatibili.

La sezione “*Amministrazione Trasparente*” è impostata secondo le indicazioni fornite nel PNA 2025:

- l'accesso è libero e non condizionato a registrazioni, autenticazioni o identificazioni dell'utente;
- i contenuti rispondono ad una serie di criteri di qualità descritti all'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013 (ad esempio, integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali);
- i documenti, i dati e le informazioni sono accessibili utilizzando motori di ricerca sul web.

Il RPCT segnala casi di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esaurito tutte le proprie funzioni.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

La segnalazione di violazione di obblighi di pubblicazione è presentata, di norma, mediante il modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità e, ordinariamente, trasmessa mediante posta elettronica certificata, altrimenti viene firmata ed accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, il quale deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

6.3.4 Obiettivi strategici: gestione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili

Al RPCT è assegnato il ruolo di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione dei dati. Egli svolge un'attività di controllo, assicurando, ai sensi dell'art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Inoltre, provvede a attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente avvalendosi della griglia di rilevazione predisposta da ANAC.

Secondo le indicazioni fornite dal PNA 2025, il RPCT ha cura di programmare:

- adeguate risorse economiche, tecniche e di personale qualificato per la gestione della sezione AT;
- formazione e sensibilizzazione, affinché la trasparenza non sia percepita come un semplice obbligo burocratico, ma come un'opportunità di miglioramento;
- digitalizzazione del flusso informativo, per semplificare la pubblicazione e l'aggiornamento dei contenuti.

In assenza di propri dipendenti o responsabili di area, il flusso delle informazioni da pubblicare è garantito dal personale incaricato dell'erogazione dei servizi. Tale personale fornisce i dati al soggetto incaricato della redazione del sito web e provvede a oscurare o segnalare l'oscuramento dei dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza.

6.3.5 Accesso civico

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati e informazioni che l'Azienda ha omesso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (un interesse diretto, concreto e attuale).

Le istanze sono gratuite.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

La richiesta di accesso civico può essere inoltrata utilizzando il modulo pubblicato sul sito web dell'Azienda (in "Amministrazione Trasparente" – "Altri Contenuti" - "Accesso Civico"). La richiesta non è soggetta ad alcuna limitazione, salvo la tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto disposto dall'art. 5-*bis* e non necessita di alcuna motivazione.

Il RPCT e l'ufficio competente a supporto risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi (ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis legge n. 241/90).

6.3.6 Rotazione del personale o misure alternative

Il P.N.A. prevede la rotazione ordinaria del personale nelle aree a rischio corruzione come misura preventiva per evitare consolidamenti di rapporti che possano favorire dinamiche improprie. La rotazione riduce il rischio di pressioni esterne e decisioni non imparziali, contribuendo anche alla formazione professionale del personale.

Le amministrazioni devono indicare nel PTPCT l'uso della rotazione e affidare al RPCT la vigilanza sulla sua attuazione. Se la rotazione non è applicabile, vanno adottate altre misure preventive con effetti analoghi, come:

- Condivisione delle attività tra operatori per evitare l'isolamento;
- Segregazione delle funzioni, cioè l'attribuzione di competenze diverse a soggetti differenti nei processi sensibili, così che più persone condividano le valutazioni e le decisioni finali.

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione
Delibera ANAC n. 831/2016	Segregazione delle funzioni nei processi sensibili	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali.

6.3.7 Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto di interesse

In merito all'astensione del soggetto in conflitto di interessi, si evidenzia che con l'art.1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse.

Tale disposizione, contenuta all'art. 6-bis "*conflitto di interessi*" della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni.

Ad ogni modo l'Azienda opera al fine di evitare situazioni ove i propri dipendenti siano o possano apparire, in conflitto con gli interessi dell'Azienda stessa. Nei casi di conflitto, anche solo apparente, tutti i destinatari interessati devono astenersi dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti (anche di natura preliminare e/o preparatoria) che coinvolgano, direttamente o indirettamente, interessi propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.

Essi si astengono in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e quando le decisioni coinvolgano direttamente interessi di società proprie o di appartenenza o con cui hanno rapporti commerciali.

Nel P.N.A. 2019 si legge della raccomandazione rivolta alle P.A. di individuare una procedura *ad hoc* di rilevazione ed analisi delle situazioni di conflitto di interessi.

Sul punto, ARAP Energia adotta le seguenti misure, per quanto compatibili:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione
Art. 6 bis, L. 241/1990 Art. 6, co. 2 D.P.R. 62/2013	Adeguate iniziative di formazione/informazione	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali.
	Trasmissione al RPCT di relazione annuale sul monitoraggio del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Entro il 15 dicembre di ogni anno, in concomitanza con la Relazione annuale sull'attuazione del P.T.P.C.T.		Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali.

6.3.8 Inconferibilità/incompatibilità di incarichi

Al fine di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Gli incarichi ai quali si applica la misura dell'incompatibilità sono quelli dirigenziali interni ed esterni, quelli amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013.

Con riferimento ad ARAP Energia l'ambito di applicazione è definito dall'art.1 del d.lgs. n.39/2013: gli incarichi dirigenziali (interni od esterni), che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, e gli incarichi di amministrazione dell'ente pubblico da identificarsi con gli organi di indirizzo dell'Azienda.

Il conferimento di incarichi da parte di ARAP Energia deve essere preceduto dalla preventiva acquisizione, di apposita dichiarazione dell'interessato sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità.

La violazione delle norme in materia di inconferibilità comporta la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e la risoluzione del relativo contratto. La violazione delle norme in materia di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Gli amministratori di ARAP Energia presentano, tempestivamente all'atto dell'insediamento e con cadenza annuale, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013.

Le dichiarazioni sono rese annualmente restando fermo l'obbligo in capo ai medesimi soggetti di comunicare tempestivamente l'insorgenza di tali situazioni.

Come evidenziato nel PNA 2025, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata all'azione sinergica del RPCT e d'ANAC.

Il RPCT:

- definisce il processo di acquisizione delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 nonché le fasi di controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni da rendere ai sensi del citato art.20;
- supporta l'organo conferente nell'iter di conferimento degli incarichi;



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- contesta all'interessato, ove presenti i requisiti costitutivi delle fattispecie, l'esistenza delle situazioni di inconferibilità o l'insorgere di quelle di incompatibilità;
- accerta i presupposti per l'eventuale esercizio dei poteri sanzionatori ex artt. 18 e 20, co. 5, del d.lgs. n. 39/2013;
- segnala ad ANAC i casi di possibili violazioni delle regole contenute nel decreto emerse nello svolgimento dell'ordinaria attività di monitoraggio e controllo.

ANAC, dal canto suo:

- detiene un generale potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- dispone di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;
- può valutare ogni atto e fatto vertente su tale decreto, anche ove posti in essere dal RPCT nell'esercizio delle proprie attribuzioni e poteri di cui all'art. 1554;
- in una logica di "chiusura di sistema", ha anche un generale potere di verificare la corretta applicazione dell'art. 15 da parte del RPCT, valutando la congruità e la legittimità delle determinazioni assunte nelle ipotesi in cui il procedimento di contestazione di una fattispecie di divieto sia stato condotto internamente all'ente su impulso dello stesso RPCT.

La legge n. 21/2024 ha modificato l'art. 4 del d.lgs. 39/2013, riducendo a un anno il periodo di raffreddamento per l'inconferibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni a soggetti provenienti da enti privati regolati o finanziati.

È stato introdotto il co. 1-bis, che consente di superare l'inconferibilità se l'incarico, la carica o l'attività professionale precedente era occasionale, non esecutiva o di controllo, prevedendo contestualmente presidi organizzativi e di trasparenza per gestire eventuali conflitti di interesse.

La delibera ANAC n. 200/2025 chiarisce che basta uno solo dei tre presupposti per applicare l'esimente. In sostanza, incarichi di bassa rilevanza non determinano inconferibilità, purché siano adottate misure preventive e trasparenti.

Ad essere modificato anche l'art. 7 del D.lgs. n.39/2013 *"Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale"*. Nello specifico, secondo l'art. 7, comma 1, è precluso a chi è stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio della

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

regione che conferisce l'incarico oppure a chi, nell'anno precedente, ha svolto le stesse cariche politiche in una provincia, (in un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione), oppure sia stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno dei predetti enti locali, assumere:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Invece, il divieto di cui all' art. 7 comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, è circoscritto a determinati incarichi in destinazione, ossia:

- conferimenti di incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato, entro determinati limiti della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima o alla seconda fascia dei ruoli, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione, secondo le specifiche condizioni prescritte dall'art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001;
- conferimenti dei ruoli di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato negli enti locali in virtù della disciplina recata dall'art. 110, co. 1, del d.lgs. n.267/2000.

Al fine di garantire il rispetto delle innanzi esposte disposizioni, ARAP Energia adotta le misure di seguito indicate, per quanto compatibili:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione
Art. 20 del D.lgs. 39/2013	Negli atti di attribuzione degli incarichi sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato. I soggetti interessati hanno presentato dichiarazione all'atto del conferimento

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione
			RPCT	dell'incarico
	I soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato. I soggetti interessati hanno presentato dichiarazione all'atto del conferimento dell'incarico
	Il RPCT effettua un'attività di controllo costante sul rispetto degli adempimenti di cui sopra, anche eventualmente su segnalazione di soggetti interni ed esterni	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato

6.3.11 Incompatibilità specifiche per gli incarichi dirigenziali

Per quel che concerne le situazioni di incompatibilità il richiamato D.lgs. n. 39/2013 dispone, per gli “amministratori”:

- l'incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di Ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 11).

Quanto agli incarichi dirigenziali, invece, l'art. 12 del D.lgs. n. 39/2013 stabilisce le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Si evidenzia che il d.l. n. 25/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69) con l'art. 12-bis, co.1, lett. b), è intervenuto sulle fattispecie ex art. 12 “Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” del d.lgs. n. 39/2013, inserendovi il nuovo comma 4-bis:

- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico (co.1).

- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (co. 2).
- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione (co. 3).
- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (co. 4).

Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico (nuovo co. 4-bis).

Al fine di garantire il rispetto delle innanzi esposte disposizioni, ARAP Energia adotta le misure di seguito indicate, per quanto compatibili:

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione
Capi V e VI del D.lgs. 39/2013 Artt. 15, 19 e 20 del D.lgs. 39/2013	Per i Dirigenti Negli atti di attribuzione degli incarichi devono essere espressamente inserite le cause di incompatibilità	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali.
	I soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali.
	Il RPCT effettua un'attività di controllo costante sul rispetto degli adempimenti di cui sopra, anche eventualmente su segnalazione di soggetti interni ed esterni	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali.

6.3.12 La misura del c.d. *pantouflage*

La L. n. 190/2012, con l'introduzione del comma 16-ter all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, prevede la misura del *pantouflage* per prevenire conflitti di interesse derivanti dall'impiego successivo dei dipendenti pubblici presso soggetti privati destinatari della loro attività amministrativa.

Principali disposizioni:

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- Divieto di rapporto lavorativo o professionale per tre anni dopo la cessazione del servizio per chi, negli ultimi tre anni, ha esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dei soggetti privati interessati.
- Nullità dei contratti violativi e divieto ai soggetti privati di contrattare con la PA per tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti.
- L'espressione "attività lavorativa o professionale" include qualsiasi rapporto di lavoro o incarico continuativo/consulenza, mentre sono esclusi incarichi occasionali.
- Per poteri autoritativi si intendono quelli che incidono unilateralmente sulle situazioni giuridiche dei destinatari, comprese autorizzazioni, concessioni, sussidi o vantaggi economici.
- L'ambito soggettivo comprende dipendenti delle PA (art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001) e titolari di incarichi di vertice o dirigenziali ai sensi del d.lgs. 39/2013, compresi gli enti pubblici economici.

Finalità: evitare che il personale pubblico sfrutti la propria posizione per ottenere vantaggi professionali successivi, garantendo un presidio anticorruzione e la trasparenza nella gestione dei poteri pubblici.

Secondo il Consiglio di Stato *"Il divieto di pantouflage si riferisce non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 negli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. n. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti"* (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 126/2018 cit.)

A titolo esemplificativo, nella tabella sottostante si riportano i soggetti cui si applica il *pantouflage*.

1	Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.	➤ <i>Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato</i> ➤ <i>Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato</i> ➤ <i>Ai titolari degli incarichi di cui all'art. 21 del D.lgs. 39/2013</i>
2	Negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico	➤ <i>A chi riveste uno degli incarichi di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo Decreto</i>

Soggetti privati esclusi dal pantouflage:

1. Società in house della PA di provenienza dell'ex dipendente pubblico.
2. Enti privati costituiti dopo la cessazione del rapporto, senza continuità con enti già esistenti.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Dettagli:

- Società in house: l'incarico avviene nell'interesse della PA controllante; quindi, assenza di conflitto pubblico/privato; il pantouflage non si applica.
- Nuove società private:
 - Senza continuità con enti preesistenti: pantouflage non applicabile, mancando il collegamento con l'ex dipendente.
 - Formalmente nuove ma collegate a enti esistenti: pantouflage potenzialmente applicabile, poiché la struttura potrebbe eludere il divieto.

Raccomandazione: le amministrazioni devono verificare concretamente eventuali correlazioni tra la nuova società e enti preesistenti, anche tramite banche dati, rispetto ai poteri autoritativi o negoziali esercitati dall'ex dipendente.

Sul punto ARAP Energia adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione
	Avvio di un sistema di verifica sulle dichiarazioni acquisite	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali.

6.3.13 Formazione

La formazione su temi quali l'etica, integrità e tutto ciò che attiene al rischio corruttivo, riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione del fenomeno della corruzione.

Attualmente, non avendo dipendenti, ARAP Energia assicura solo al RPCT un'adeguata formazione attraverso corsi specifici.

Il piano della formazione programmato in ARAP Energia prevede due diversi livelli.

- a) Il Primo, generale, deve riguardare almeno i seguenti temi:
 1. Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.
 2. I PNA di ANAC.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- b) Il Secondo, specifico, deve focalizzarsi ad esaminare le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività oltre che ad approfondire e migliorare l'analisi e la mappatura dei processi maggiormente a rischio, oggetto della presente Sezione.

ARAP Energia, pertanto, nell'ambito della formazione del personale adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Destinatario della misura	Stato di attuazione
Art. 1 comma 5 lett. b), 8, 10 lett. c), 11 L. 190/2012	Definire un piano della formazione in materia di anticorruzione	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	Attuato

6.3.14 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione

La L. n. 190/2012, art. 1, co. 46, prevede condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso, gare e funzioni direttive negli uffici a elevato rischio di corruzione.

Principali disposizioni:

1. I dipendenti (dirigenti o funzionari) condannati, anche non definitivamente o con patteggiamento, per delitti contro la PA non possono:
 - Partecipare a commissioni per selezione del personale;
 - Essere assegnati a uffici gestionali di risorse finanziarie, acquisizioni o altri ad alto rischio di corruzione;
 - Partecipare a commissioni per affidamenti di lavori, forniture, servizi o concessione di contributi e vantaggi economici.
2. In caso di precedenti penali accertati:
 - L'incarico non viene conferito o si procede ad assegnazione ad altro soggetto;
 - Si applicano le misure dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013;
 - Atti e contratti violativi sono nulli (art. 17 d.lgs. 39/2013) e si applicano sanzioni (art. 18).
3. Se la situazione di inconferibilità emerge durante il rapporto, il RPCT contesta e l'interessato viene rimosso o ricollocato.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

ARAP Energia, pertanto, nell'ambito della formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione
Art. 1, commi 3, 15, 17, 18, L. 190/2012 Capo II del D.lgs. 39/2013	Adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico RPCT	Da attuare in caso di formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso

6.3.15 Patti di integrità negli affidamenti

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le stazioni appaltanti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

ARAP Energia, pertanto, nell'ambito della predisposizione di protocolli di legalità o patti di integrità adotta le seguenti misure, per quanto compatibili:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione
Art. 1, comma 17, della L. 190/2012	Predisposizione di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT Responsabile della procedura	Da attuarsi in caso di affidamenti
	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Da attuarsi in caso di avvisi, bandi e lettere di invito

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione
	del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.			

6.3.16 Monitoraggio

Secondo il PNA 2022 (par. 5), il monitoraggio delle misure di prevenzione e del funzionamento degli strumenti di programmazione (sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, PTPCT o MOG 231) è fondamentale per il successo del sistema anticorruzione.

Dall'insieme di quanto sopra si evince che il Piano anticorruzione è teso a realizzare due importanti obiettivi:

- Acquisire informazioni sul rispetto delle norme nelle attività consortili.
- Promuovere modelli amministrativi basati su legalità, efficienza e prontezza nella risposta all'utenza.

Il Responsabile della prevenzione non ha poteri decisionali su vizi o patologie riscontrate, e il Piano deve rimanere aperto e in evoluzione, estendendosi progressivamente a tutti i procedimenti amministrativi.

La prima fase di monitoraggio verifica l'attuazione e l'efficacia delle misure già previste, evitando di introdurre di nuove senza averne valutato l'efficacia preventiva.

Ciò consente di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono in grado di contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate.

ARAP Energia, pertanto, nell'ambito delle azioni di monitoraggio adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione
-----------------------	-------------------	---------	---------------------	---------------------

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione
Art. 1, comma 9, lett. d), della L. 190/2012	Compiere ogni attività necessaria a verificare che le misure anticorruzione siano attuate e rispettate	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT Tutti i responsabili di funzione, per l'area di rispettiva competenza	Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali
	Pubblicazione, nel sito web, di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta	Entro il 15 dicembre di ogni anno		Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali
	Monitoraggio dei rapporti Azienda/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	Annuale		Le misure sono in fase di attuazione, ove compatibile con l'assetto organizzativo e con le attività aziendali

7. MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO SPECIFICHE

L'identificazione e la programmazione delle misure "specifiche" sono trattate nella **"Mappatura dei rischi corruttivi"**, **Allegato n. 2** del presente documento, nella colonna "Trattamento del rischio" sezione "Misure specifiche".

8. AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE

L'aggiornamento annuale della Sezione Speciale tiene conto dei seguenti fattori:

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- Normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- Normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze);
- Emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
- Nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

La Sezione può essere modificata anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma, 10 lett. a) della legge 190/2012).

9. CRONOPROGRAMMA

Tempistica	Attività	Soggetto competente
Durante tutto l'anno	✓ Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" secondo la tempistica dettata dalla vigente normativa e dal piano anticorruzione (T) ✓ Esame della Sezione Speciale anticorruzione e mappatura dei processi (AC) ✓ Pubblicazione delle informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente (anche se in pendenza di aggiudicazione, in corso di esecuzione o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti) (T) ✓ Monitoraggio della Sezione Speciale Anticorruzione alla luce delle misure attuate, degli obblighi di trasparenza e del codice di comportamento	RPCT
Entro il 31 Dicembre	✓ Attività di monitoraggio su dichiarazioni di incompatibilità / inconcepibilità di incarichi dirigenziali e di assenza del conflitto di interessi (AC)	RPCT
Entro il 31 gennaio	✓ Relazione Responsabile Prevenzione Corruzione sull'attività dell'intero anno come da tabella ANAC (AC) ✓ Redazione/Aggiornamento annuale del Piano Triennale di prevenzione Corruzione – pubblicazione integrale documento in canale "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – corruzione" (AC) ✓ Redazione/implementazione del Programma Trasparenza da inserire quale Sezione all'interno del Piano anticorruzione (T)	RPCT
Entro il 31 maggio	✓ Adozione dell'Attestazione OIV, della scheda di sintesi e della griglia di rilevazione e relativa pubblicazione entro il	RPCT

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Tempistica	Attività	Soggetto competente
Ogni semestre	30 giugno nella sezione “Amministrazione trasparente” (T) ✓ Monitoraggio periodico sull'attuazione di ogni singola misura di prevenzione della corruzione contenuta nella Sezione Speciale Anticorruzione. ✓ Tracciabilità del monitoraggio attraverso sistema di reportistica. ✓ Azioni correttive, interventi riorganizzativi e funzionali, e/o modifica PTPC in caso di non efficacia o non funzionamento di singole misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC o del PTPC nel suo complesso. (AC) ✓ Monitoraggio richieste di accesso civico pervenute (AC) ✓ Verifica necessità di prevedere misure ulteriori (specifiche) non presenti nel PTPC per intervenute modifiche contesto interno o esterno (AC) ✓ Monitoraggio sulla esatta attuazione obblighi di pubblicazione per la totalità ✓ Monitoraggio processo di informatizzazione obblighi di pubblicazione(T)	RPCT
Entro il 30 Giugno	✓ Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati afferenti consulenti e collaboratori. ✓ Formazione in materia anticorruzione. Monitoraggio formazione in materia anticorruzione. Giudizio sulla appropriatezza di destinatari e contenuti. (AC) ✓ Monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità (AC) ✓ Monitoraggio di situazioni di incompatibilità. Misure organizzative e funzionali. ✓ Monitoraggio incarichi esterni e segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati Monitoraggio sulla formazione e utilizzazione dell'Elenco Fornitori. ✓ Monitoraggio sulle violazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinari (AC)	RPTCT

10 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure, sia generali che specifiche, individuate nella Sezione Speciale Anticorruzione rappresenta un momento cruciale perché mette in evidenza cosa l'Azienda è effettivamente in grado di attuare nell'ottica di prevenire comportamenti corruttivi.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Essendo la presente Sezione Speciale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, una prima implementazione, per l'anno 2025 ARAP Energia non ha svolto monitoraggi.

* * *

1. **Allegato 1** Rappresentazione delle funzioni, dei macro-processi e dei processi di ARAP Energia.
2. **Allegato 2** Mappatura dei processi e Trattamento dei rischi.
3. **Allegato 3** Piano triennale per la trasparenza e l'integrità – 2026 - 2028 – Elenco degli obblighi di pubblicazione.